

Statuto AIAF

(Assemblea dei soci del 27 febbraio 2023)

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E DURATA

- 1.1. L'Associazione è denominata **Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria**, in forma abbreviata "**AIAF**".
- 1.2. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – SCOPI

- 2.1. L'Associazione non ha fine di lucro e persegue i seguenti scopi:
- a) Definire gli *standard* dell'analisi finanziaria e controllare il loro corretto utilizzo;
 - b) Promuovere e diffondere lo studio, la cultura e l'educazione per l'analisi finanziaria;
 - c) Valorizzare, sviluppare e tutelare l'esercizio da parte di propri soci delle attività nei seguenti settori professionali:
 - c.1) Analisi finanziaria;
 - c.2) Asset Management;
 - c.3) Financial Planning;
 - c.4) Investment Banking/Corporate Finance;
 - c.5) Financial Risk Management;
 - c.6) Ogni altra professione nella quale l'analisi finanziaria abbia un ruolo rilevante.
 - d) Contribuire alla trasparenza, ed efficienza dei mercati finanziari, tenuto conto di criteri e prassi internazionalmente riconosciute anche interagendo per il raggiungimento di tali finalità con Organismi, Enti ed Associazioni pubblici e privati.
- 2.2. Per raggiungere tali scopi l'Associazione:
- a) Opera per rappresentare i propri soci presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, in collaborazione anche con analoghe Associazioni nazionali ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità, tutelare i loro interessi e raccogliere le informazioni a loro utili;
 - b) Contribuisce alla conoscenza e divulgazione delle professionalità esistenti nell'Associazione, facilitando il processo di comunicazione tra i soggetti interessati;
 - c) Facilita i rapporti tra i soci e le società oggetto della loro analisi;
 - d) Organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni, ricerche, studi, convegni e seminari e cura la pubblicazione di materiale formativo e informativo;
 - e) Promuove l'aggiornamento professionale dei soci anche con l'offerta di formazione continua tramite seminari;
 - f) Promuove attività di formazione e di educazione finanziaria, proponendo ai soci ed a terzi appositi percorsi formativi per il conseguimento di Diplomi nazionali ed internazionali;
 - g) Aderisce ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione, ne promuove lo sviluppo e collabora al conseguimento dei loro scopi istituzionali;
 - h) Assume ogni altra iniziativa coerente con i suoi scopi.
- 2.3. L'Associazione persegue i suoi scopi in modo autonomo ed indipendente.

ARTICOLO 3 – SEDE

- 3.1. L'Associazione ha sede legale in Milano, Corso Magenta n. 56.

ARTICOLO 4 – SOCI

- 4.1. I soci possono essere persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche od enti. Il numero dei soci è illimitato.

4.2. Categorie di soci

I soci AIAF si dividono nelle seguenti categorie:

- a) **Ordinari**: sono coloro che svolgono o hanno svolto le professioni di cui all'art. 2, comma 2.1.c) del presente Statuto;

- b) **Aggregati**: sono coloro che, pur avendo maturato esperienze nel campo dell'analisi finanziaria, stanno completando l'iter necessario ad acquisire i requisiti richiesti per diventare soci ordinari;
- c) **Emeriti**: sono soci ordinari che hanno offerto contributi di particolare rilievo all'Associazione, inclusi coloro che hanno rivestito la carica di Presidente dell'AIAF;
- d) **Onorari**: sono persone fisiche che ricoprono o hanno ricoperto cariche di elevata responsabilità nella comunità economica e finanziaria o che nello svolgimento della propria attività professionale hanno ottenuto particolari riconoscimenti o posizioni di prestigio;
- e) **Sostenitori**: possono essere sia persone fisiche sia società, associazioni professionali, altre associazioni od enti, riconosciuti o meno, fondazioni o persone giuridiche che abbiano come oggetto, attività, scopi o finalità analoghe, contigue, strumentali, accessorie o complementari con quelle dell'AIAF.

4.3. Diritti dei soci

- a) Ciascun socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un voto in Assemblea;
- b) Tutti i soci possono partecipare ai Gruppi di lavoro dell'Associazione;
- c) Ciascun socio ordinario o emerito può rappresentare in Assemblea, tramite delega scritta, sino ad un massimo di cinque soci;
- d) I soci ordinari e i soci emeriti possono essere eletti negli organi sociali di cui all'art. 6 commi 6.2 – 6.3 – 6.4 e alle cariche sociali di cui all'art. 7;
- e) Tutti i soci possono richiedere la convocazione dell'Assemblea con le modalità previste dall'art. 6, comma 6.1.

4.4. Doveri dei soci

I **soci ordinari, aggregati, onorari ed emeriti** sono tenuti a:

- a) Partecipare regolarmente alle attività dell'Associazione;
- b) Agire in conformità allo Statuto, ai Regolamenti, all'etica e alla deontologia professionale nonché ai principi sanciti nel Codice di Comportamento approvato dall'Assemblea;
- c) Versare le quote associative fissate dall'Assemblea nei tempi e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- d) Osservare le delibere degli Organi associativi volte a disciplinare le attività dell'Associazione.

I **soci onorari** non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

I **soci sostenitori** sono tenuti a:

- a) Agire in conformità allo Statuto, ai Regolamenti, all'etica e alla deontologia professionale, nonché ai principi generali sanciti nel Codice di Comportamento approvato dall'Assemblea per quanto ad essi applicabili;
- b) Versare le quote associative nei tempi e con le modalità stabilite dall'Assemblea.

4.5. Criteri di ammissione

1.a) La qualifica di **socio ordinario** è attribuita di diritto: i) a chi, dopo aver seguito un percorso formativo AIAF, abbia conseguito uno dei Diplomi nazionali o internazionali rilasciati o distribuiti dall'AIAF, o abbia conseguito altri Diplomi internazionali riconosciuti equivalenti dal Consiglio Direttivo; ii) a chi, dopo aver seguito un percorso formativo di AIAF Financial School, abbia ottenuto, tramite il superamento di corsi professionali e specialistici da questa organizzati ovvero tramite un percorso formativo concordato con le Università o altri enti di ricerca, un numero di crediti formativi determinato con le modalità previste dal Regolamento di ammissione;

1.b) La qualifica di socio **ordinario** è altresì attribuibile al candidato che svolga le professioni indicate all'art. 2 comma 2.1.c) ed abbia presentato titoli atti a comprovare la propria preparazione professionale e, se del caso, abbia sostenuto l'eventuale colloquio con la Commissione Ammissione. Il Consiglio Direttivo ne delibera l'ammissione visto il parere obbligatorio della Commissione Ammissione;

2.a) La qualifica di **socio aggregato** è attribuita al candidato che svolga le professioni di cui all'art. 2 comma 2.1.c) ma che, a giudizio del Consiglio Direttivo, debba completare la propria formazione professionale. Il Consiglio Direttivo ne delibera l'ammissione visto il parere obbligatorio della Commissione Ammissione;

2.b) Il socio aggregato, entro i tre anni successivi alla sua ammissione, può, ricorrendone i requisiti e conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'Ammissione, essere nominato socio ordinario dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Ammissione.

3.a) La qualifica di socio **emerito** è attribuita dal Consiglio Direttivo, visto il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri;

3.b) I Past President dell'AIAF sono di diritto soci emeriti.

4) La qualifica di **socio onorario** è attribuita dal Consiglio Direttivo, visto il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri.

5) La qualifica di **socio sostenitore** è attribuita dal Consiglio Direttivo, visto il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri.

4.6. Cause e criteri di esclusione

1.a) La qualifica di **socio ordinario** si perde per dimissioni o su delibera del Consiglio Direttivo per:

- a) Violazione delle norme statutarie o regolamentari;

-
- b) Violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento;
 - c) Mancata corresponsione della quota associativa;
 - d) Perdita del requisito di onorabilità dichiarata con l'autocertificazione presentata al momento dell'ammissione all'Associazione;
- 1.b) L'interessato può far ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
- 2.a) La qualifica di **socio aggregato** si perde per dimissioni o su delibera del Consiglio Direttivo per:
- a) Violazione delle norme statutarie o regolamentari;
 - b) Violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento;
 - c) Mancata corresponsione della quota associativa;
 - d) Ammissione tra i soci ordinari;
 - e) Decadenza dei termini per il passaggio a socio ordinario di cui al comma 4.5.2.b);
 - f) Perdita del requisito di onorabilità dichiarata con l'autocertificazione presentata al momento dell'ammissione all'Associazione;
- 2.b) L'interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
- 3.a) La qualifica di **socio emerito** si perde per dimissioni o su delibera del Consiglio Direttivo per:
- a) Violazione delle norme statutarie o regolamentari;
 - b) Violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento;
 - c) Mancata corresponsione della quota associativa;
 - d) Perdita del requisito di onorabilità dichiarata con l'autocertificazione presentata al momento dell'ammissione all'Associazione;
- 3.b) L'interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
- 4.a) La qualifica di **socio onorario** si perde per dimissioni o su delibera del Consiglio Direttivo per:
- a) Perdita del requisito di onorabilità previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica DM 30 dicembre 1998 n. 517;
- 4.b) L'interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
- 5.a) La qualifica a **socio sostenitore** si perde per dimissioni o su delibera del Consiglio Direttivo per:
- a) Violazione delle norme statutarie e regolamentari;
 - b) Violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento;
 - c) Mancata corresponsione della quota associativa;
- 5.b) L'interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
6. Il Consiglio Direttivo, in luogo della perdita della qualifica di socio può, con deliberazione motivata, decidere per la sospensione, indicandone i termini. L'interessato può far ricorso al Collegio dei Probiviri che esprime la decisione definitiva.
7. Ogni socio è libero di ritirarsi dall'Associazione facendo pervenire alla segreteria una comunicazione scritta.
-

ARTICOLO 5 – QUOTE ASSOCIATIVE

- 5.1. L'Assemblea dei Soci determina le quote e le modalità d'iscrizione, le quote annue associative dovute dai soci ordinari, dai soci aggregati e dai soci emeriti, nonché l'importo minimo e l'importo massimo (range) per le quote dei soci sostenitori.
- 5.2. Al Consiglio Direttivo è riservata la facoltà stabilire puntualmente la quota dovuta da ciascun socio sostenitore, purché nell'ambito del range determinato dall'Assemblea, nonché di accettare, motivandola, la corresponsione da parte dei sostenitori di quote in natura, purché di valore compreso nel range deliberato dall'Assemblea.
-

ARTICOLO 6 – ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi associativi sono:

- 6.1. Assemblea
- 6.2. Consiglio Direttivo
- 6.3. Collegio dei Revisori dei Conti
- 6.4. Collegio dei Probiviri

6.1. Assemblea

- a) L'Assemblea dei soci è formata dai soci ordinari, aggregati, emeriti e sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative annuali nonché dai soci onorari. I soci ordinari e i soci emeriti sono eleggibili negli organi sociali;
 - b) Ciascun socio ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio;
 - c) È ammesso il voto per corrispondenza per gli argomenti e con le modalità stabilite dal Consiglio;
 - d) L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
-

- e) L'Assemblea approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente, accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- f) L'Assemblea determina le modalità e le quote d'iscrizione, le quote annue associative dovute dai soci ordinari, dai soci aggregati e dai soci emeriti, nonché l'importo minimo e massimo (range) delle quote annue associative dovute dai soci sostenitori;
- g) L'Assemblea delibera sulle modifiche allo Statuto;
- h) L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- i) L'Assemblea delibera sulle modifiche al Regolamento di Ammissione e al Regolamento del Collegio dei Probiviri;
- j) L'Assemblea delibera sulle modifiche al Codice di Comportamento dei Soci AIAF;
- k) L'Assemblea delibera su qualunque materia proposta dal Consiglio Direttivo;
- l) L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo:
 - una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
 - quando ne ravvisa la necessità;
 - quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo (10%) dei soci con diritto di voto, tramite messaggio di posta elettronica o via fax inviato al Presidente del Consiglio Direttivo ed in copia c/c al Segretario Generale. Questi devono darne comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo. Se il Consiglio Direttivo non provvede alla convocazione la medesima può essere disposta dal Collegio dei Probiviri e, ove questo non provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale;
- m) L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede legale, purché in Italia;
- n) Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la partecipazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci partecipanti in proprio o per delega;
- o) In deroga al comma precedente, le delibere dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono prese a maggioranza qualificata, espressa da almeno i tre quarti dei soci partecipanti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto;
- p) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o in loro assenza da altro socio designato dall'Assemblea;
- q) Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due o più Scrutatori;
- r) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega;
- s) L'Assemblea può anche essere tenuta - su decisione del Consiglio Direttivo - mediante teleconferenza che riunisca il luogo dell'Assemblea con le Sezioni istituite in località diverse dalla Sede. In tal caso il Presidente dell'Assemblea nominerà uno o più soci presso ogni Sezione con il compito di coordinare la partecipazione della Sezione ai lavori assembleari ed eventualmente due Scrutatori;
- t) Le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente dell'Assemblea, per quanto non già stabilito dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione;
- u) Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate ai soci almeno cinquanta giorni prima dell'Assemblea;
- v) La convocazione dell'Assemblea (in prima e seconda convocazione) viene fatta per iscritto a mezzo lettera, telefax o a mezzo di posta elettronica, dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della riunione ed è firmata a nome del Consiglio, dal Presidente o, in caso di impossibilità, da chi ne fa le veci. Essa contiene l'indicazione della data, del luogo e dell'ora dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno;
- w) Qualunque argomento viene incluso nell'ordine del giorno se richiesto da almeno il 10% più uno dei soci con diritto di voto, entro 20 giorni dalla data dell'Assemblea. La relativa comunicazione va inviata via telefax o posta elettronica al Presidente del Consiglio Direttivo e in copia c/c al Segretario Generale.

6.2. Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da nove a quindici membri eletti dall'Assemblea. Possono farne parte sia i soci ordinari che i soci emeriti.
2. Almeno cinquanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea il Consiglio Direttivo uscente, sentito il Collegio dei Probiviri, comunicherà ai soci le modalità di elezione del Consiglio Direttivo, ivi compreso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo che andrà a proporre all'Assemblea. Detto numero non potrà comunque superare i tredici componenti, avendo riguardo a quanto previsto per la tutela della minoranza dal successivo comma 6.2.5, lettere g) e h).
3. I Consiglieri restano in carica per un mandato di un quadriennio e sono eleggibili per non più di due mandati. Ai fini del calcolo dei due mandati non si considera la partecipazione ad un periodo parziale del mandato del Consiglio Direttivo da parte del Consigliere.
4. La carica di Consigliere non comporta alcun tipo di emolumento a carico dell'Associazione.
5. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene con il concorso ed il controllo del Collegio dei Probiviri come segue:
 - a) Entro i 40 giorni precedenti la data dell'Assemblea dovranno pervenire al Collegio dei Probiviri una o più liste formate da un capolista candidato alla Presidenza e da tanti candidati Consiglieri che, unitamente al candidato alla Presidenza, corrispondano ad un numero almeno superiore di due unità a quanto previsto per la composizione del Consiglio Direttivo dal Consiglio Direttivo uscente comunicato

ai soci come dal precedente comma 6.2.2;

- b) Ad ogni lista dovranno essere altresì unite le accettazioni di candidatura di tutti i candidati;
- c) Le liste non complete o mancanti delle accettazioni di candidatura sono irricevibili. L'irricevibilità può essere sanata entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di irricevibilità da parte del Collegio dei Probiviri al Capolista;
- d) Ove le liste fossero più di una, i candidati non potranno presentarsi in più liste;
- e) Il socio potrà esprimere il proprio voto contrassegnando la lista prescelta fermo restando che votando per la lista si voterà, come candidato Presidente, il capolista. Oltre a votare la lista, il socio potrà indicare le preferenze per i singoli candidati della lista;
- f) Salvo ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera g), alla lista che avrà ottenuto più indicazioni di voto verranno assegnati oltre al Presidente tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo secondo l'ordine delle preferenze ottenute dai singoli candidati nell'ambito della lista;
- g) Ove all'elezione del Consiglio Direttivo concorrano più liste, alla seconda lista più votata che abbia ottenuto non meno del 30% più un voto dei voti validi in proprio o per delega andranno due Consiglieri: il capolista candidato Presidente e il più votato degli altri candidati;
- h) Nel caso regolato dalla precedente lettera g) il numero dei membri del Consiglio Direttivo si intenderà automaticamente aumentato dall'Assemblea di due membri, avendo sempre riguardo a non superare il limite massimo previsto dal vigente Statuto.

6. Il Consiglio su proposta del Presidente nomina le altre cariche sociali ovvero, nell'ambito dei suoi membri, uno o due Vice Presidenti e il Tesoriere e, al di fuori dei suoi membri, nomina o conferma il Segretario Generale dell'Associazione che resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.

7. Il Consiglio Direttivo a titolo indicativo e non esaustivo ha i seguenti poteri:

- a) E' munito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione e può delegare poteri di firma sui conti correnti dell'Associazione al Presidente, ai Vice Presidenti, al Tesoriere e al Segretario Generale stabilendone i limiti;
- b) Approva il progetto di bilancio annuale predisposto sotto la responsabilità del Tesoriere, lo sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione e presenta ai soci per conoscenza il bilancio preventivo;
- c) Convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio come previsto dall'art. 6 comma 1 lettera v) e convoca altresì l'Assemblea entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta presentata da almeno un decimo (10%) dei soci ordinari tramite posta elettronica o via fax indirizzata al Presidente e in copia c/c al Segretario Generale;
- d) Propone le modifiche allo Statuto, al Codice di Comportamento ed ai vari Regolamenti previsti dallo Statuto all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Nomina l'ABA (Advisory Board AIAF), i cui componenti, scelti tra i soci emeriti o tra soggetti portatori di specifiche competenze, sono proposti dal Presidente. L'ABA è un Organismo di consultazione che decade con il Consiglio che l'ha nominato;
- f) Istituisce commissioni per lo studio di problemi e di specifiche aree tecniche di interesse dell'Associazione;
- g) Nomina e revoca eventuali collaboratori e consulenti e assume il personale dipendente dell'Associazione, fissandone qualifica e retribuzione, tenendo conto dei compiti e delle funzioni assegnate;
- h) Attribuisce la qualifica di socio sostenitore, dopo aver raccolto il parere del Collegio dei Probiviri;
- i) Determina il corrispettivo dovuto da ciascun socio sostenitore, nell'ambito del range fissato dall'Assemblea;
- j) Attribuisce la qualifica di socio emerito, dopo aver raccolto il parere del Collegio dei Probiviri;
- k) Delibera in merito a: i) possibili adesioni o costituzioni di associazioni, organismi, enti e società; ii) possibili dimissioni dai medesimi soggetti.

8. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, specificando i limiti della delega e la modalità di rendiconto. La delega deve risultare dal verbale di riunione del Consiglio Direttivo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente anche per video o teleconferenza. Le convocazioni sono fatte, dal Presidente o, per suo incarico, dal Segretario, per iscritto, a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione.

10. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, fatta pervenire al Presidente e al Segretario Generale tramite telefax o posta elettronica.

11. Se il Presidente o chi ne fa le veci reputa che ricorrano condizioni di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato tramite mail o telefonicamente con un preavviso di almeno due ore rispetto all'orario previsto di inizio della riunione.

12. Il Consiglio delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, con valenza doppia per il voto del Presidente in caso di parità.

13. Nel caso che il numero dei Consiglieri venga a risultare inferiore a quello stabilito dall'Assemblea, il Consiglio stesso si reintegra mediante ingresso nello stesso del primo dei non eletti della lista di cui faceva parte il Consigliere non più presente in Consiglio, e così via.

14. Qualora la lista cui faceva parte il Consigliere non più presente in Consiglio non prevedesse candidati non eletti o questi rinunciassero alla carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione dopo aver acquisito il parere da parte del Collegio dei Probiviri. I Consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea immediatamente successiva.

15. Se la maggioranza dei Consiglieri si dimette l'intero Consiglio Direttivo decade. Entro cinquanta giorni il Collegio dei Probiviri dovrà

convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Il Collegio dei Probiviri fisserà le modalità per l'elezione del nuovo Consiglio secondo i principi contenuti nel presente Statuto.

16. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

17. Qualora il Consiglio Direttivo sia decaduto l'Associazione viene gestita dal Collegio dei Revisori con compiti di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

18. Il Presidente del Collegio dei Revisori ne assume la rappresentanza legale.

6.3. Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci ordinari ed emeriti, iscritti all'albo dei Revisori contabili, nominati dall'Assemblea. Il candidato con il maggiore numero di preferenze ne assume la Presidenza su designazione dell'Assemblea. Il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti è pari a quattro anni.

2. I Revisori dei Conti sono eleggibili per non più di due mandati. Ai fini del calcolo dei due mandati non si considera l'eventuale partecipazione ad un periodo parziale del mandato del Collegio da parte del Revisore.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

4. E' incompatibile con la carica di Revisore la carica di Consigliere e di Probiviro.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità amministrativa e finanziaria di gestione del Gruppo. Può richiedere trimestralmente la consistenza di cassa, l'ammontare dei conti correnti e l'esistenza ed il controvalore di titoli e valori di proprietà dell'Associazione e delle sue controllate. Il Collegio vigila sul patrimonio dell'Associazione.

6. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo che approva il Progetto di Bilancio annuale.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta la sua Relazione all'Assemblea annuale dei soci.

8. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Collegio dei Revisori dei Conti assume i poteri di gestione per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9. Il Presidente del Collegio assume la rappresentanza legale dell'Associazione sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

6.4. Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci ordinari ed emeriti con almeno dieci anni di anzianità associativa, di riconosciuta onestà e prestigio e che non abbiano subito condanne penali, eletti dall'Assemblea. Il candidato con il maggior numero di preferenze ne assume la Presidenza su designazione dell'Assemblea.

Il mandato del Collegio dei Probiviri è pari a quattro anni.

2. I Probiviri sono eleggibili per non più di due mandati. Ai fini del calcolo dei due mandati non si considera l'eventuale partecipazione ad un periodo parziale del mandato del Collegio da parte del Probiviro.

3. I membri del Collegio dei Probiviri sono nominati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

4. E' incompatibile con la carica di Probiviro la carica di Consigliere e di Revisore.

5. Il Collegio dei Probiviri convoca l'Assemblea in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, formula pareri in tutti i casi previsti dal presente Statuto, in particolare in merito alla nomina di soci emeriti, soci onorari e soci sostenitori ed esprime parere sulle proposte del Consiglio Direttivo all'Assemblea circa modifiche sullo Statuto, sul Codice di Comportamento e sui vari Regolamenti previsti dallo Statuto.

6. Il Collegio dei Probiviri svolge i compiti previsti per l'elezione del Consiglio Direttivo.

7. Sono demandate al Collegio dei Probiviri: le controversie sull'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, del Codice di Comportamento e dei vari Regolamenti, le controversie tra soci e quelle tra soci e gli Organi sociali.

8. Per svolgere le sue funzioni il Collegio può sentire le parti in causa, i membri degli altri Organi associativi e le cariche sociali.

9. Il Collegio dei Probiviri per le questioni di cui viene investito emana una decisione entro il termine di sessanta giorni. Nell'ipotesi in cui si rendano necessarie audizioni od accertamenti istruttori di particolare complessità, il Collegio è legittimato a deliberare una proroga del termine fino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dandone comunicazione motivata al proponente, alla controparte, al Presidente del Consiglio Direttivo e al Segretario Generale.

10. La decisione emanata deve essere notificata via telefax o posta elettronica alle controparti, ai membri del Consiglio Direttivo e al Segretario Generale entro i termini stabiliti dal precedente comma. La decisione viene pubblicata in apposito spazio nella parte riservata del Portale dell'Associazione per sessanta giorni, alla scadenza del termine viene archiviata.

11. Nei casi previsti dall'articolo 4 dello Statuto, la decisione emanata deve essere notificata via telefax o posta elettronica agli interessati, al Consiglio Direttivo e al Segretario Generale.

12. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, le modalità della proposizione delle istanze al Collegio dei Probiviri, dello svolgimento delle riunioni e delle deliberazioni dello stesso sono stabilite da un Regolamento predisposto dal Collegio dei Probiviri ed approvato

dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

13. Le decisioni assunte dal Collegio hanno validità verso tutti i soci, gli altri Organi associativi e verso le cariche sociali.

ARTICOLO 7 – CARICHE SOCIALI

7.1. Presidente e Vice Presidente/i

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In sua vece, la rappresentanza legale passa al Vice Presidente; nel caso in cui i Vice Presidenti siano due la rappresentanza legale passa al Vice Presidente con maggiore anzianità associativa ed in caso di sua assenza al Vice Presidente con minore anzianità associativa. Le eventuali azioni giudiziarie sono intentate o sostenute, a nome dell'Associazione, dal Presidente o da chi ne fa le veci;
- b) Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente con la rappresentanza legale di cui al precedente comma ha il compito di coordinare l'attività dei membri del Consiglio Direttivo e di verificare l'attività del Segretario Generale;
- c) Il Presidente o in sua assenza il/i Vice Presidente/i o altri soggetti espressamente delegati hanno il compito di rappresentare l'Associazione nei rapporti con i media.

7.2. Tesoriere

- a) Il Tesoriere, seguendo le direttive del Consiglio Direttivo, ha la responsabilità della gestione del patrimonio associativo e della relativa gestione finanziaria. Deve valutare i fabbisogni finanziari pianificando le fonti di approvvigionamento e garantire la cura degli aspetti patrimoniali;
- b) Il Tesoriere deve predisporre nei termini di legge e di Statuto il progetto di bilancio sia consuntivo che preventivo che deve essere presentato al Consiglio Direttivo;
- c) Il Tesoriere ha facoltà di affidare la tenuta della contabilità, degli aspetti fiscali, dell'amministrazione del personale dell'Associazione e delle società controllate a società o professionisti terzi debitamente abilitati;
- d) Al Tesoriere sono attribuiti tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività di sua competenza.

7.3. Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, in base all'incarico ricevuto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di attuarne le delibere.

2. A tal fine in autonomia:

- a) Organizza e gestisce la Segreteria presso la sede dell'Associazione tenendo anche i contatti con le Organizzazioni, gli Enti, le Associazioni con i quali AIAF ha stabilito rapporti;
- b) Organizza le riunioni del Consiglio Direttivo, con specifico riferimento alle convocazioni, alla logistica e alle verbalizzazioni;
- c) Collabora all'organizzazione degli eventi nazionali con specifico riguardo alla logistica e all'organizzazione;
- d) Verifica l'attività delle Sezioni locali di concerto con il Consigliere referente;
- e) Collabora alla realizzazione di progetti di marketing, finalizzati allo sviluppo della base associativa;
- f) Gestisce il personale dell'Associazione;
- g) Mantiene i rapporti con il soggetto (persona fisica o giuridica) che coordina l'attività del "trattamento privacy", nonché con il responsabile della sicurezza sul lavoro nominato da AIAF e dalla sua controllata;
- h) Può rappresentare l'Associazione su specifica delega del Consiglio Direttivo o del suo Presidente o di chi ne fa le veci;
- i) E' tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza.

3. Nel compimento della sua attività si confronta periodicamente con il Presidente o con i Vice Presidenti, con il Tesoriere, con i Consiglieri con deleghe specifiche, con gli Organi societari della controllata AIAF Formazione e Cultura, con il Direttore della formazione e con i due Presidenti dei due Collegi statutari, quello dei Revisori e quello di Proibiviri.

4. Il Segretario Generale risponde del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ARTICOLO 8 – SEZIONI LOCALI

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Sezioni locali in altre località d'Italia.

2. Un socio o un gruppo di soci può proporre al Consiglio Direttivo di costituire una Sezione locale.

3. Il Consiglio Direttivo, controllato che la proposta del socio/i proponente/i sia in linea con il Regolamento delle Sezioni locali ne approva la costituzione.

ARTICOLO 9 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

1.1. Il patrimonio associativo è costituito:

- a) Dal fondo di dotazione dell'Associazione, pari a 100.000 euro;
-

- b) Dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;
- c) Dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
- d) Dagli eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
- e) Dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

1.2. Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese, gli impieghi di capitale e, in genere, per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

1.3. Il Tesoriere è tenuto a controllare che il Segretario Generale, nell'ambito dell'amministrazione dell'Associazione, si attenga alle direttive stabilite dal Consiglio Direttivo.

2.1. Il bilancio dell'Associazione e della sua controllata AIAF Formazione e Cultura prevedono che l'esercizio si chiuda al 31 dicembre di ogni anno.

2.2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, corredato del bilancio consolidato.

2.3. E' fatto divieto di distribuire ai soci gli eventuali utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

2.4. Gli utili o avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 10 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 6 comma 6.1 lettera o).

2. Nel caso di residuo passivo lo scioglimento avverrà solo dopo la copertura del residuo stesso.

3. Uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea procederanno ad effettuare la liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del Codice Civile.

ARTICOLO 11 – DEVOLUZIONE DEI BENI

I beni dell'Associazione, che restano dopo esaurita la liquidazione volontaria, sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità con le modalità dall'art. 6 comma 6.1 lettera o).

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento da art. 11 ad art. 35 del Codice Civile e al D.P.R. 361/2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 13 – NORME TRANSITORIE

1. I Past President presenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, i soci onorari che hanno ricoperto elevate responsabilità nella comunità economica e finanziaria e i soci onorari che hanno fondato l'Associazione continuano a far parte dei soci onorari.

2. Qualora un Past President presente alla data di entrata in vigore del presente Statuto desiderasse conservare il diritto all'eleggibilità negli Organi Sociali, comunicherà entro il 30/06/2018 al Presidente del Consiglio Direttivo e/o al Segretario Generale la volontà di essere inserito tra i soci emeriti.

3. I soci onorari provenienti dalla categoria dei soci ordinari sono inseriti nella categoria dei soci emeriti; qualora il socio desiderasse rimanere nella categoria dei soci onorari, ne darà comunicazione entro il 30/06/2018 al Presidente del Consiglio Direttivo e/o al Segretario Generale.

4. I Soci ordinari ed emeriti che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, siano già stati componenti di uno degli Organi Sociali per almeno otto anni non possono candidarsi nell'Organo Sociale in cui hanno già maturato l'anzianità indicata. Nel calcolo degli otto anni non si tiene conto di eventuali frazioni di mandato.

5. La modifica della durata del mandato dei componenti degli Organi Sociali si applica a partire dall'elezione degli Organi Sociali immediatamente successiva alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
